

Programma pluriennale per la concessione di contributi per interventi di promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 41/97

In attuazione dell'art. 3, comma 1, si concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi a livello locale, provinciale e regionale mediante:

- a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/97;
- b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a), a sensi dell'art. 7 della L.R. 41/97.

Sul sito regionale sarà resa nota annualmente la disponibilità di bilancio per l'anno corrente.

1. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono presentare domande di contributo:

- a) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate e in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere sede legale ed operativa nella Regione Emilia-Romagna;
 - essere composti da almeno cinquanta piccole e medie imprese, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 41/97, appartenenti ad una o più categorie economiche, ivi comprese quelle del settore turismo;
 - concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- b) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna, costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a).

2. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo di cui agli articoli 6 e 7 dovranno essere inviate **separatamente**, esclusivamente mediante posta elettronica certificata¹ (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro e non oltre **il 15 giugno**. Fa fede esclusivamente la data di invio di ciascuna PEC.

Le domande, in regola con l'imposta di bollo, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, utilizzando i modelli reperibili annualmente sul sito regionale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

¹ I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82.

In caso di firma digitale sono ammessi i seguenti formati:

- Busta PKCS7 (file con estensione "p7m")
- Formato PDF (Deliberazione CNIPA 4/2005, articolo 12, comma 9)
- Formato XML (Deliberazione CNIPA 34/2006)

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

- relazione sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzio fidi e sui suoi programmi d'intervento;
- copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato;
- copia dello statuto vigente, in caso di modifica rispetto all'ultima copia già inviata.

3. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2;
- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa;
- c) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 1.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 5.

4. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

I contributi, complessivamente destinati alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, verranno ripartiti fra le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, in base ai seguenti criteri:

- a) per il 60% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda. L'importo dei contributi non potrà essere superiore al 2% del volume delle operazioni di finanziamento suddette; è comunque garantito il massimo del contributo (2%) ai consorzi e alle cooperative costituiti da meno di 3 anni rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e per i primi due anni di accesso ai contributi;
- b) per il 40% della disponibilità di bilancio, in proporzione all'entità del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi, in sede di prima costituzione, ovvero all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonché in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti, che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi. Detti contributi non potranno comunque superare l'importo del capitale sociale versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito dai soci stessi e l'importo degli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia iscritti a bilancio.

I contributi di cui al precedente punto b), concessi ai consorzi di secondo grado, sono rapportati:

- a) alla somma, in sede di prima costituzione, dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi - fidi aderenti e degli altri fondi rischi, fondi di riserva o di garanzia iscritti a bilancio. L'importo dei contributi non può essere superiore al 30% della somma suddetta;
- b) all'entità dell'incremento del capitale sociale o fondo consortile nonché degli altri fondi rischi, di riserva o garanzia iscritti a bilancio. L'importo dei contributi non può essere superiore al 50% del suddetto incremento.

Qualora le richieste risultassero inferiori alle disponibilità di bilancio, le percentuali di riparto potranno essere modificate al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse disponibili; in tale caso, la percentuale definitiva di riparto verrà stabilita nella deliberazione annuale di assegnazione.

5. Procedimento di istruttoria e concessione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente che provvede a verificare le domande pervenute e a predisporre la proposta di riparto annuale delle disponibilità di bilancio.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La Giunta regionale, tenuto conto dell'apposita proposta, delibera la concessione dei contributi e il relativo impegno di spesa sugli appositi capitoli di bilancio.

Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione del programma di riparto annuale dei contributi è il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il programma regionale di riparto dei contributi verrà pubblicato sul B.U.R.E.R. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art. 3 della legge 241/90, qualora necessaria, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

6. Termini e modalità di liquidazione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi

La liquidazione dei contributi concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di :

- a) esecutività dell'atto di approvazione del riparto annuale, con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'art. 6 per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia;
- b) invio, mediante PEC all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro i termini stabiliti nella deliberazione di riparto annuale, dell'elenco delle imprese destinatarie dei contributi di cui al paragrafo 8, con l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o dal consorzio, per ciascuna iniziativa, con riferimento ai contributi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ai sensi dell'art. 7;

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

7. Ulteriori obblighi a carico delle cooperative di garanzia e consorzi fidi

Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti a:

- a) rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, pena la revoca dei contributi medesimi (art. 5, comma 6), utilizzando apposito modello di dichiarazione reperibile sul sito regionale da trasmettere attraverso PEC;
- b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione (art. 5, comma 5);
- c) destinare prioritariamente all'incremento del fondo di garanzia finanziato gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione (art. 6, comma 3).

8. Assegnazione dei contributi in conto interessi attualizzati alle imprese associate

Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio organo deliberante, assegnano, in conformità alla normativa “*de minimis*” vigente, i contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese, escluse quelle del turismo, che utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:

- a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
- b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimenti entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare antecedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per unità locali ubicate nel territorio regionale.

Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce il termine entro il quale le cooperative ed i consorzi fidi individuano le imprese destinatarie dei contributi in conto interessi attualizzati ed il termine entro il quale la Regione procede al recupero dei fondi inutilizzati, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

L'elenco delle imprese destinatarie dei contributi va inviato, a cura del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, entro i suddetti termini, con l'indicazione dell'impegno finanziario assunto dalla cooperativa o dal consorzio, per ciascuna iniziativa.

9. Misure dei contributi in conto interessi alle imprese associate

La misura del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale nella deliberazione di riparto annuale.

Detto contributo non può essere superiore a due punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine.

La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie dei fondi europei nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.

Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di finanziamenti in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti sopra fissati.

10. Priorità

Tra tutte le domande presentate ai fini della concessione dei contributi in conto interessi, le cooperative e i consorzi dovranno considerare prioritarie quelle relative a:

- interventi inseriti nell'ambito di un Progetto di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99;
- imprese di nuova costituzione;
- realizzazione di esercizi che svolgono congiuntamente all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività, in Comune e nelle frazioni con meno di 3000 abitanti;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
- riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive nelle aree montane e rurali;

- imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
- imprese localizzate nelle aree in cui sono presenti cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza almeno regionale.

11. Controlli e revoche

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il consorzio o la cooperativa di garanzia dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

12. Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.